

Codice A1816B

D.D. 16 settembre 2021, n. 2692

Legge regionale n. 45/89 e s.m.i.-Legge regionale n. 4/2009 s.m.i.-Comprensorio Sciistico di Crissolo seggiovia "Monviso" revisione speciale quinquennale-Intervento in comune di Crissolo-Proponente Comune di Crissolo.



ATTO DD 2692/A1816B/2021

DEL 16/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale n. 45/89 e s.m.i.–Legge regionale n. 4/2009 s.m.i.–Comprensorio Sciistico di Crissolo seggiovia “Monviso” revisione speciale quinquennale-Intervento in comune di Crissolo-Proponente Comune di Crissolo.

In data 28/07/2021 è pervenuta dal Comune di Crissolo la richiesta (acquisita al prot. al n. 35335A1816B) tesa ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione della “Revisione speciale quinquennale della seggiovia “Monviso” nel comprensorio sciistico di Crissolo in comune di Crissolo proponente Comune di Crissolo.

In data 09/09/2021 acquisito al prot. al n. 41826A1816B è pervenuto il parere di competenza su aspetti geologici e nivologici redatto dal Settore Geologico della Regione Piemonte che di seguito viene riportato:

“Gli interventi in oggetto consistono in lavori di adeguamento dell’impianto di risalita in occasione della sua revisione quinquennale, attraverso la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a locale di controllo della stazione di valle. Si specifica che gli interventi sulla cabina di trasformazione non sono oggetto di questo parere, in quanto non comportano modificazione e/o trasformazione d’uso del suolo.

I lavori comporteranno complessivamente la movimentazione di quantità di materiale di scavo decisamente contenute per un volume di alcune decine di mc, compensati in riporto in area circostante.

L’area oggetto d’intervento insiste su un settore subpianeggiante al piede del versante, impostato su depositi glaciali e/o fluvioglaciali costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie, con presenza isolata di blocchi anche di notevoli dimensioni; in essa e nelle aree limitrofe non si riscontrano fenomeni di dissesto che possano essere interferiti dai lavori in progetto che, in ogni caso, per la loro modesta entità, non alterano comunque il quadro dell’assetto idrogeologico del versante, né il sistema di drenaggio delle acque superficiali.

Dal punto di vista delle problematiche valanghive il professionista incaricato dichiara l’assenza, nelle zone oggetto d’intervento, di aree soggette a distacco di valanghe, come si rileva dalla

cartografia tematica rappresentata nel Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata,
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica condotta dal geologo professionista incaricato;
- visti gli allegati cartografici al progetto, relativi al quadro del dissesto riportato nel PRGC di Crissolo, e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Arch. Stefano Pomerio per la parte tecnica progettuale e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Umberto Paire per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbacee così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti”.

La superficie stimata d'intervento indicata nella “Richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico” risulta di m² 175 e m³ 20 di sterro e riporto.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto al versamento di una cauzione e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4 lett. b) della medesima legge il soggetto autorizzato non è tenuto ad effettuare il rimboschimento.

L'autorizzazione è rilasciata, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;
- la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;
- la legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- la legge regionale 10/02/2009, n. 4 s.m.i.;
- la Circolare PGR n. 3 AMB del 10/09/2018;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;
- la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015;
- la legge regionale 26/01/2009 n. 2;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza, ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., il Comune di Crissolo ad effettuare i lavori indicati nel progetto per la revisione speciale quinquennale della seggiovia "Monviso" del comprensorio sciistico di Crissolo in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Crissolo. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a locale di controllo della stazione di valle. La superficie totale stimata viene indicata in circa m² 175 e volumi di movimento terra stimati in circa m³ 20, sui terreni individuati negli elaborati progettuali a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
2. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
3. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbacee così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.;
4. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
5. al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace

una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;

6. per favorire l'attecchimento delle piante sulle superfici oggetto d'intervento e recupero ambientale dovrà essere impedito il pascolo, anche con la posa di recinzioni o specifici sistemi dissuasori; l'efficienza delle opere di recupero ambientale dovranno essere verificate annualmente;
7. tutte le opere a verde dovranno essere oggetto di una manutenzione sia tramite irrigazioni periodiche che di soccorso sia tramite ulteriori semine nel caso in cui l'attecchimento non avesse raggiunto l'obiettivo progettuale;
8. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto, rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente provvedimento e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
9. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri Forestale di Saluzzo dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dalla data del provvedimento autorizzativi, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata da Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto al versamento di una cauzione e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4 lett. b) della medesima legge il soggetto autorizzato non è tenuto ad effettuare il rimboschimento.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere effettuate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017 in riferimento alla normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra Autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione, il provvedimento potrà essere sospeso, revocato e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure sanzionatorie come previsto dalla normativa vigente.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi e delle opere, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente documento.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di

ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe